



SWKI
SICC
SITC

Schweizerischer Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren
Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment
Società svizzera degli ingegneri nella tecnica impiantistica

Affiliated with SIA, ASHRAE and REHVA

Regolamento

SITC QM100-02

Gestione qualità della società

Parte 2: Statuti

Copyright © by SWKI, edizione rivista 2016–04

Editore:

Società svizzera degli

ingegneri nella tecnica impiantistica

Solothurnstr. 13, CH-3322 Urtenen-Schönbühl

Telefono +41 (0)31 852 13 00

www.swki.ch

Indice

Articolo 1	2
Denominazione, sede e scopi	2
Articolo 2	2
Soci e quote associative	2
Articolo 3	3
Organi dell'associazione	3
Articolo 4	3
Assemblea generale	3
Articolo 5	4
Comitato direttivo	4
Articolo 6	5
Ufficio di revisione	5
Articolo 7	5
Commissione ammissioni e gruppi di lavoro	5
Articolo 8	6
Elezioni e votazioni, ammissioni dei soci ed esclusioni	6
Articolo 9	6
Indennizzo per i membri del comitato direttivo o delle commissioni	6
Articolo 10	6
Pubblicazioni	6
Articolo 11	7
Modifica degli statuti e scioglimento	7
Articolo 12	7
Aspetti finanziari	7

Articolo 1

Denominazione, sede e scopi

1. Con la denominazione «Società svizzera degli ingegneri nella tecnica impiantistica» (SITC) è costituita una società ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede a Schönbühl (Comune Urtenen-Schönbühl).
2. La sede operativa coincide con la sede della società.
3. La società ha per scopo la promozione della tecnica impiantistica, energetica e ambientale.

Articolo 2

Soci e quote associative

1. Alla società possono aderire le persone fisiche la cui attività è in rapporto diretto con i settori della tecnica impiantistica, energetica e ambientale o con settori affini.
2. Le modalità di adesione e le categorie di soci come anche le procedure di ammissione sono definite e specificate nel dettaglio, qualora non diversamente specificato dai presenti statuti, nel regolamento di affiliazione, emanato dal comitato direttivo, nella sua versione vigente.
3. Ogni socio è tenuto a corrispondere una quota associativa annuale. L'ammontare della quota associativa annuale per le diverse categorie di soci viene definito annualmente dall'assemblea generale ordinaria per l'anno successivo.
4. I soci che non versano la quota annuale, arrecano danno alla società o violano in modo grave i suoi statuti, possono essere esclusi dalla società. Il comitato direttivo può presentare all'assemblea la proposta di esclusione di un socio. La decisione spetta all'assemblea ordinaria o straordinaria.
5. Le dimissioni del socio avvengono presentando una dichiarazione di dimissioni scritta con un preavviso di tre mesi prima della fine dell'anno contabile. Lo statuto di socio si estingue inoltre in caso di decesso.
6. I soci usciti dalla società rimangono comunque responsabili nei confronti della società stessa di tutti gli importi dovuti in virtù della loro appartenenza ad essa (obblighi debitori in scadenza di ogni genere, comprese le quote associative).

Articolo 3

Organi della società

Gli organi della SITC sono:

- a. l'assemblea generale;
- b. il comitato direttivo;
- c. l'ufficio di revisione.

Articolo 4

Assemblea generale

1. L'associazione si riunisce in assemblea generale almeno una volta l'anno (assemblea ordinaria). Possono tenersi altre assemblee in concomitanza di conferenze, escursioni, congressi, giornate di studio ed esposizioni.
2. L'assemblea generale ha in particolare le seguenti competenze:
 - 2.1 *elezione del comitato direttivo e dei revisori dei conti;*
 - 2.2 *approvazione del rapporto annuale, del conto annuale, del rapporto dell'ufficio di revisione e del bilancio preventivo;*
 - 2.3 *definizione delle quote associative per le singole categorie di soci;*
 - 2.4 *modifica degli statuti, scioglimento o fusione della società nonché affiliazione ad associazioni mantello e di categoria;*
 - 2.5 *scarico del comitato direttivo e dell'ufficio di revisione;*
 - 2.6 *delibera su altri temi proposti dal comitato direttivo.*
3. L'assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno in primavera in una località proposta dal comitato direttivo. Durante l'assemblea generale ordinaria vengono trattati i temi correnti (rapporti annuali, presentazione dei conti ecc.). Le elezioni del comitato direttivo e dei revisori dei conti e del sostituto si tengono ogni due anni.
4. L'assemblea generale ordinaria si intende validamente convocata quando l'invito e l'ordine del giorno dell'assemblea vengono inviati ai soci al più tardi quattro settimane prima della data dell'assemblea (fa fede la data del timbro postale).
5. Le assemblee generali straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto o della maggioranza del comitato direttivo. La convocazione deve avvenire al più tardi dieci giorni civili prima della data dell'assemblea (fa fede la data del timbro postale).
6. Le proposte dei soci con diritto di voto all'attenzione dell'assemblea generale devono essere inoltrate per iscritto al presidente al più tardi due settimane prima dell'assemblea (fa fede la data del timbro postale). In occasione delle assemblee straordinarie le proposte devono essere inoltrate per iscritto al presidente al più tardi cinque giorni civili prima dell'assemblea (fa fede la data del timbro postale).

7. L'assemblea generale è presieduta dal presidente e, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o da un socio della società designato dal comitato direttivo.
8. Le votazioni all'assemblea generale avvengono per scrutinio segreto. Se l'assemblea dichiara il proprio consenso, il presidente può concedere il voto per alzata di mano. Il presidente designa gli scrutatori.
9. Le delibere dell'assemblea vengono adottate con la maggioranza semplice dei voti, fatta esclusione per disposizioni diverse contenute nei presenti statuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
10. I soci presenti hanno tutti lo stesso diritto di voto, fatta eccezione per i soci studenti che, ai sensi del regolamento di affiliazione, non hanno diritto di voto né di elezione.
11. Per le decisioni relative allo scarico, a questioni legali o un contenzioso fra un socio e l'associazione, il socio interessato è escluso dal voto.
12. In casi eccezionali è possibile ricorrere anche a votazioni per iscritto alle proposte del comitato direttivo. Le delibere per via circolare sono adottate con la maggioranza dei voti pervenuti.

Articolo 5

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo dirige la società ed è composto da almeno cinque membri. I compiti dei singoli membri sono disciplinati dettagliatamente in un mansionario. Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea generale.
2. Il comitato direttivo comprende il presidente, il vicepresidente, il segretario, il cassiere, il presidente onorario e i delegati per compiti specifici come da mansionario. In caso di necessità è possibile incrementare il numero dei membri del comitato direttivo.
3. Al comitato direttivo spettano tutti i poteri che non sono espressamente riservati all'assemblea generale, in particolare la preparazione e l'esecuzione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie, l'elaborazione di statuti, proposte e regolamenti nonché la nomina dei soci studenti.
4. In linea di principio il presidente presiede tutte le sedute del comitato direttivo, le assemblee generali e le assemblee. Sorveglia tutte le attività della società. Il presidente deve essere socio individuale o socio onorario della SIA.
5. In assenza del presidente, il vicepresidente esercita le funzioni del presidente con tutti i diritti e doveri.
6. Il segretario redige e invia le convocazioni delle assemblee e gli inviti per le manifestazioni, cura la redazione dei verbali e tiene il conto delle presenze. Esso gestisce inoltre il segretariato.
7. Il cassiere cura la contabilità di tutte le entrate e uscite della società. Può effettuare soltanto i pagamenti deliberati dal comitato direttivo e dall'assemblea generale. Presenta il conto annuale all'assemblea generale, lo sottopone ai revisori dei conti e al comitato direttivo.
8. Il comitato direttivo può delegare obblighi e compiti speciali ai singoli membri del comitato direttivo o ad altri soci della società. In caso di necessità il comitato direttivo può creare delle commissioni che non sono organi della società ma che svolgono determinati compiti stabiliti dal comitato direttivo. I membri di queste commissioni vengono nominati dal comitato direttivo e si costituiscono da soli.
9. La durata del mandato del comitato direttivo è di due anni. Il mandato inizia il giorno successivo a quello dell'assemblea generale ordinaria.

10. Allo scadere di un mandato il presidente non può essere subito rieletto.
11. Qualora durante la durata del mandato dei membri escano dal comitato direttivo, quest'ultimo si completa autonomamente. Suddette nomine devono essere presentate all'assemblea successiva per conferma.
12. Le riunioni del comitato direttivo si tengono su richiesta del presidente o di almeno due membri del comitato direttivo. Il comitato direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente.
13. Il comitato direttivo assicura inoltre che i delegati della SITC nel consiglio o nei consigli dei gruppi professionali siano soci singoli o soci onorari della SIA e che nell'ambito del rapporto annuale della SIA venga riferito in merito alle attività della SITC.
14. Il comitato direttivo rappresenta la società verso l'esterno. In linea di principio il comitato direttivo firma con una firma collettiva a due, ovvero due membri insieme del comitato possono assumere la responsabilità per la società.

Articolo 6

Ufficio di revisione

1. Le funzioni dell'ufficio di revisione sono assicurate da due revisori dei conti. Ogni due anni l'assemblea generale elegge un sostituto che entra in carica come revisore in caso di vacanza. I revisori dei conti rimangono in carica per quattro anni. Qualora fosse impossibile reperire fra i membri della società candidati che assumano la funzione dell'ufficio di revisione, essa può nominare una persona fisica o giuridica esterna che assuma questa funzione.
2. L'anno contabile coincide con l'anno civile.

Articolo 7

Commissione ammissioni e gruppi di lavoro

1. La commissione ammissioni propone al comitato direttivo i candidati per l'ammissione alla società. Per tutti gli altri aspetti si rimanda al regolamento di affiliazione. La commissione ammissioni è composta da presidente, vicepresidente e segretario. La commissione si autocostituisce.
2. Per lo svolgimento di compiti specifici il comitato direttivo può istituire dei gruppi di lavoro. Per dirigere i gruppi di lavoro la società nomina un referente che non deve essere obbligatoriamente un membro della stessa. Il referente dirige il gruppo di lavoro e definisce in autonomia il numero di persone che lo compongono. I membri dei gruppi di lavoro possono essere soci della società ma anche persone esterne.

Articolo 8

Elezioni e votazioni, ammissioni dei soci ed esclusioni

1. La procedura di ammissione dei nuovi soci (a seconda della loro categoria di appartenenza) è disciplinata nel regolamento di affiliazione.
2. In caso di elezioni di competenza dell'assemblea generale, è di regola richiesta la presenza dei candidati. L'assemblea può deliberare che la procedura avvenga con l'esclusione dei candidati.
3. Per le elezioni e le votazioni in assemblea generale decide la maggioranza dei soci presenti e aventi diritto di voto.
4. Per le nuove ammissioni, se di competenza dell'assemblea generale, e per le esclusioni sono necessari i due terzi dei voti dei soci presenti e aventi diritto al voto. L'ammissione può essere rifiutata anche senza indicarne i motivi.

Articolo 9

Indennizzo per i membri del comitato direttivo o delle commissioni

I membri del comitato direttivo o delle commissioni per i loro servizi conformemente alla descrizione delle mansioni non possono percepire né un salario né alcun tipo di indennità. Sono esclusi i rimborsi spese autorizzati dal comitato direttivo.

Articolo 10

Pubblicazioni

La società può sostenere pubblicazioni o elaborati di natura scientifica o letteraria a condizione che non siano a servizio di interessi privati.

Articolo 11

Modifica degli statuti e scioglimento

1. Le modifiche e le aggiunte ai presenti statuti nonché lo scioglimento della società possono essere proposti per iscritto dalla maggioranza dei membri del comitato direttivo o da un terzo dei soci aventi diritto di voto in occasione di qualsiasi assemblea. Se la proposta viene sostenuta dalla maggioranza dei soci presenti e aventi diritto di voto, il comitato direttivo deve inviare a tutti i soci una copia della proposta e le sue motivazioni almeno quattro settimane prima dell'assemblea generale ordinaria successiva ovvero dieci giorni civili prima dell'assemblea generale straordinaria durante la quale verrà adottata la delibera definitiva in merito alla proposta. A tal fine fa fede la data del timbro postale.
2. Per le modifiche e le integrazioni degli statuti sono necessari i due terzi dei voti dei soci presenti e aventi diritto di voto.
3. Per lo scioglimento della società è necessaria la presenza della metà di tutti i soci aventi diritto di voto all'assemblea generale e la maggioranza relativa dei voti espressi dagli aventi diritto di voto. Se all'assemblea generale non è presente la metà di tutti i soci aventi diritto di voto, viene svolta una votazione scritta entro al massimo due mesi. La delibera viene adottata con la maggioranza relativa dei voti pervenuti dai soci aventi diritto di voto.
4. In caso di scioglimento della società l'assemblea generale decide in merito alla ripartizione del ricavato della liquidazione.

Articolo 12

Aspetti finanziari

1. Il patrimonio della società è costituito dalle quote versate dai soci, da eventuali donazioni, da contributi di partecipazione alle manifestazioni, da lasciti e dal ricavato della vendita di direttive.
2. Nessun socio può essere obbligato, da una delibera adottata a maggioranza, a corrispondere ulteriori prestazioni finanziarie alla società o a terzi.
3. Le attività della società vengono inoltre finanziate tramite contributi di sostenitori.
4. La società risponde delle proprie passività soltanto con il proprio patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale del singolo socio della società.
5. I soci, la cui qualità di socio si estingue prima di un'eventuale scioglimento della società, non hanno alcun diritto sul patrimonio della società.

Comitato direttivo della SITC al momento d'ell entrata in vigore

Presidente/	Marco Waldhauser
Vicepresidente/	Elmar Fischer
Presidente onorario/	Andreas Bayer
Cassiere/	Daniel Stadler
Segretario	Urs Achermann
Delegato direttive	Michael Kriegers
Delegato formazione base e continua	Christian Walther
Delegato pubbliche relazioni	Ivan Gattlen
Delegato rappresentanza Svizzera francese	Kurt Ruffieux
Delegato rappresentanza Svizzera italiana	Milton Generelli

Storico

Statuti:

fatti e approvati dalle assemblee generali ordinarie del 23 novembre 1962, 3 aprile 1981, 27 marzo 1987, 19 marzo 1993, 31 marzo 2000, 4 aprile 2008 e 9 aprile 2010.

Ogni correzione o integrazione deve essere approvata dall'assemblea generale.

Non può essere fornita nessuna garanzia per quanto riguarda la traduzione in italiano.
Fa fede la versione in lingua tedesca dei presenti statuti.

Approvazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento SITC QM100-02 «Gestione qualità associazione – Parte 2: Statuti» è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria il 15 aprile 2016 ed entra in vigore il 16 aprile 2016.

Copyright © 2016 by SITC

Tutti i diritti, compresa la ristampa parziale, la riproduzione parziale o completa (fotocopie, microfilm, CD-ROM ecc.), la memorizzazione su sistemi di elaborazione dati e la traduzione, sono riservati.

2010-04 1ª edizione, edizione in PDF

2016-04 2ª edizione, edizione in PDF